



STATUTO

TITOLO I - Costituzione-sede-oggetto-durata

Art. 1 - E' costituita in Livorno un' Associazione Culturale denominata " Associazione di Cultura Mediterranea -Shardan" a carattere volontario, autonomo, pluralista ed apartitico; non persegue finalità di lucro e potrà aderire ad altre Associazioni Culturali similari, in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Art. 2 - L' Associazione si pone le seguenti finalità :
-promuovere socialità e partecipazione alla vita associativa;
-contribuire alla crescita culturale dei propri iscritti, come dell' intera comunità, attraverso la conoscenza ed il confronto delle diverse realtà dell' area mediterranea ed in ambito nazionale, con riferimento alla Sardegna, Toscana ed alla Città di Livorno e alle sue tradizioni.

Art. 3 - La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che godono di irrepreensibile condotta civile e morale. Per essere ammessi all' Associazione, gli aspiranti soci debbono essere presentati da almeno due iscritti, l' ammissione a socio viene deliberata immotivatamente all' unanimità dal Consiglio Direttivo. ciascun socio è tenuto al rispetto scrupoloso delle norme contenute nel presente Statuto, all' osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, dell' Assemblea degli iscritti e, nei casi previsti, del Comitato dei Probi-Viri.

Art. 5 - Lo stato di socio si acquisisce per delibera del Consiglio Direttivo previo pagamento della quota

associativa e si perde per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota associativa, per espulsione, nei casi in cui abbia tenuto un comportamento lesivo della dignità dell' Associazione o sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente Statuto.

Art. 6 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono tutti quelli che hanno partecipato alla fase costitutiva dell' Associazione;
- b) Soci Ordinari, sono tutti quelli che, previa delibera di accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, vengono iscritti successivamente alla costituzione dell' Associazione;
- c) Soci Sostenitori, anche non persone fisiche, sono quelli che danno all' Associazione un contributo economico particolarmente tangibile;
- d) Soci Onorari, sono quelli che per particolari doti personali vengono di volta in volta nominati dal Consiglio Direttivo. Questi soci sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto.

TITOLO III - Patrimonio

Art. 7 - Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci al momento dell' iscrizione all' Associazione, a sostegno economico dell' Associazione e non costituiscono, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà e tanto meno di partecipazione e proventi e non sono mai rimborsabili o cedibili;
- dalle quote annuali che ciascun iscritto è tenuto a versare per mantenere la sua posizione di socio negli anni successivi a quello di iscrizione;
- da donazioni in denaro o in natura provenienti anche da non iscritti;

-da proventi eventualmente ricavabili da manifestazioni artistiche, partecipazioni a manifestazioni folcloristiche, riunioni conviviali ed altro.

TITOLO IV - Organi dell' Associazione

Art. 8 - Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Comitato dei Probi-Viri;
- e) le Commissioni di lavoro

TITOLO V - Assemblea dei Soci

Art. 9 - L' Assemblea dei soci è l' organo volitivo dell' Associazione e può essere: Ordinaria o Straordinaria.

L' Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, purchè in Livorno, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario e quando un numero di soci che rappresenti almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo specificando la materia da trattare.

L' avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun iscritto quale risulta dal registro degli associati; dell' avviso di convocazione, contenente gli argomenti posti all' ordine del giorno, data comunicazione anche mediante affissione in bacheca presso la sede dell' Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 - L' Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno, entro il 31 (trentuno) marzo ed in casi eccezionali entro il 30 (trenta) aprile. Le delibere dell' Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza degli iscritti, mentre in seconda convocazione col voto favorevole della



maggioranza assoluta dei partecipanti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere dell' assemblea straordinaria debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci quanti servono a rappresentare i due terzi degli iscritti.

Art. 11 - Hanno diritto a partecipare all' Assemblea, coloro che risultano iscritti nel registro dei soci e che siano in regola con il pagamento della quota annuale e da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l' Assemblea; sono ammesse le deleghe soltanto tra soci ed in numero massimo di due per ciascun socio.

Art. 12 - L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall' Assemblea stessa, che nomina altresì un Segretario; di ogni riunione deve essere redatto un verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario, deve essere trascritto in un registro e conservato agli atti dell' Associazione.

Art. 13 - L' Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello Statuto Sociale;
- b) scioglimento dell' Associazione.

Art. 14 - L' Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca dei membri del Collegio dei Revisori;
- d) nomina di uno dei tre componenti del Comitato dei Probi-Viri;
- e) quota associativa.

TITOLO VI - Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'

Assemblea degli iscritti per la durata di tre anni, con facoltà di essere rieletti, non è retribuito, si riunisce, su convocazione del Presidente trasmessa a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario, e quando lo richiedano almeno due Consiglieri; sono valide, nei casi urgenti, anche le convocazioni fatte telefonicamente senza rispettare i termini di cui sopra e le riunioni totalitarie senza convocazione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario e di tutti i consiglieri presenti, deve essere trascritto in apposito registro e conservato agli atti dell' Associazione. Il consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica e sarà cooptato come consigliere il primo dei non eletti disponibile che durerà in carica fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) traccia le linee programmatiche dell' Associazione;
- b) propone all' Assemblea la quota annuale che ciascun iscritto deve corrispondere ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento;
- c) delibera dell' ammissione dei nuovi iscritti;
- d) delibera sull' espulsione dei soci che si siano resi indegni di appartenere all' Associazione e sulla esclusione degli inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- e) nomina, nel suo ambito: il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, un Segretario, anche con funzioni di Tesoriere o eventualmente un Tesoriere;
- f) convoca l' Assemblea dei soci tutte le volte che lo ritenga utile o necessario e quando ne venga fatta richiesta da un numero di soci, in regola secondo le disposizioni di questo Statuto, che rappresenti almeno un quinto degli iscritti;
- g) Nomina uno dei tre membri componenti il Comitato dei Probi-Viri;
- h) Fissa, all' inizio di ogni anno, i preventivi di spesa per l' Associazione e per ciascuna Commissione di lavoro;

- i) Redige il bilancio consuntivo da sottoporre all' Assemblea annuale degli iscritti per l' approvazione;
- j) Nomina i componenti delle Commissioni di lavoro;
- k) Delibera su qualsiasi altra materia che non sia per legge o per disposizione del presente Statuto, di competenza dell' Assemblea dei Soci.

Art. 16 - La rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente.

TITOLO VII - Collegio dei Revisori

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall' Assemblea degli iscritti per la durata di tre anni e possono essere rieletti; i membri supplenti sostituiscono, in ordine di età, quelli effettivi qualora questi, per morte, rinuncia o decadenza, vengono a mancare e restano in carica fino alla prossima Assemblea degli iscritti, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l' integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli già in carica. Nel caso in cui ad essere sostituito è il Presidente, la funzione di presidenza viene assunta dal revisore più anziano, fino alla prossima Assemblea.

Art. 18 - Il Collegio dei revisori controlla l' operato del Consiglio Direttivo in ordine ad una corretta amministrazione dell' Associazione nonchè sull' osservanza delle leggi e delle norme contenute nel presente Statuto Sociale. Riferisce, mediante relazione scritta, all' Assemblea sul bilancio consuntivo predisposto dall' organo direttivo.

Art. 19 - Il Collegio si riunisce almeno una volta al trimestre; di ogni riunione redige un verbale e lo sottoscrive in segno di approvazione; partecipa alle



riunioni del Consiglio Direttivo, seppure senza ingerire sulla discussione degli argomenti trattati.

TITOLO VIII - Comitato dei Probi-Viri

Art. 20 - Il Comitato dei Probi-Viri si compone di tre membri, scelti anche tra non soci, nominato uno dall'Assemblea dei soci, uno dal Consiglio Direttivo ed il terzo dai primi due di comune accordo; i membri durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Art. 21 - Gli iscritti e l'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni del Comitato dei Probi-Viri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nell'eventuale regolamento interno nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea e del Comitato Direttivo. I Probi-Viri decidano quali arbitri amichevoli con dispensa da ogni formalità, sempre però dopo aver sentito le parti. Il ricorso al Comitato deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine perentorio di quindici giorni dalla

comunicazione dell'atto che determina la controversia. Le decisioni del Comitato sono definitive salvo i casi nei quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

TITOLO IX - Le Commissioni di Lavoro.

Art. 22 - E' prevista dal presente Statuto la costituzione di Commissioni di Lavoro con il compito di approfondire tematiche culturali, di interesse generale, utili alla valorizzazione degli scopi associativi (a solo titolo esemplificativo e non limitativo, si prevedono Commissioni per organizzare incontri e dibattiti culturali, di costume e tradizioni, nonché per l'organizzazione di incontri conviviali, gite, spettacoli folcloristici etc.).

Art. 23 - Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri non superiori a cinque, nominati dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni triennio, più un coordinatore,

generalmente membro del Consiglio Direttivo, con il compito di presiedere le riunioni della Commissione, riferire in merito al Consiglio Direttivo per la valutazione del budget di spesa destinabile alle varie iniziative proposte.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Per quanto qui non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di Legge in materia di Associazioni senza finalità di lucro.

SHARDAN Associazione di Cultura Mediterranea

Via Dei Pensieri 53 – 57128 LIVORNO

telef. 0586 810797 –

codice fiscale 92074450492